



D.R. 9.5.2023 n. 142

recante emanazione del Regolamento elettorale unificato
per l'elezione delle rappresentanze negli organi

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo della Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
- vista la delibera del Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta del 25 marzo 2021 che ha emanato il nuovo Regolamento elettorale unificato per l'elezione delle rappresentanze negli organi

DECRETA

ART. 1

È emanato il Regolamento elettorale unificato per l'elezione delle rappresentanze negli organi di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Prof. Andrea Principe

LUISS



Regolamento elettorale unificato per l'elezione delle rappresentanze negli organi

(deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 25 marzo 2021, con le
modifiche deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 4 maggio 2023)



Sommario

<i>Art. 1 - Indizione delle elezioni</i>	2
<i>Art. 2 - Rappresentanze da eleggere</i>	2
<i>Art. 3 - Commissione elettorale</i>	2
<i>Art. 4 - Elettorato attivo</i>	3
<i>Art. 5 - Elettorato passivo</i>	3
<i>Art. 6 - Elenchi elettorali</i>	3
<i>Art. 7 - Candidature e liste elettorali</i>	3
<i>Art. 8 - Propaganda elettorale</i>	5
<i>Art. 9 - Seggio elettorale</i>	5
<i>Art. 10 - Schede</i>	6
<i>Art. 11 - Operazioni elettorali</i>	6
<i>Art. 12 - Quorum</i>	7
<i>Art. 13 - Scrutinio</i>	7
<i>Art. 14 - Proclamazione degli eletti</i>	8
<i>Art. 15 - Sostituzione degli eletti</i>	8
<i>Art. 16 - Durata in carica e decadenza</i>	8
<i>Art. 17 - Individuazione di un coordinatore dei rappresentanti all'interno, rispettivamente, della undergraduate e della graduate school</i>	9
<i>Art. 18 - Votazioni on line</i>	9
<i>Art. 19 - Rappresentanze studentesche negli organi della Assicurazione della Qualità</i>	9
<i>Art. 20 - Modifiche al regolamento</i>	9
<i>Allegato n.1 - Procedura da adottare nel caso di elezioni online</i>	10



Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal rettore con decreto affisso all'albo dell'Università e pubblicato sul sito internet dell'ateneo almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale decreto indica le rappresentanze da eleggere, di cui all'art. 2 del presente regolamento, le modalità per il deposito delle liste dei candidati (incluso il numero di firme necessarie, di cui all'art.7 lett.b), la sede, il giorno e l'orario fissati per le votazioni.

Normalmente, le elezioni si tengono nel mese di novembre con insediamento dei rappresentanti dal 1° dicembre.

Art. 2 - Rappresentanze da eleggere

I rappresentanti da eleggere sono:

- a) nel consiglio di amministrazione dell'Università:
 - n. 1 professore di ruolo;
 - n. 1 studente in corso all'atto della nomina;
- b) nei consigli di corso di studio (con voto consultivo):
 - n. 2 studenti per ciascun corso di studio (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivo nell'a.a. di svolgimento delle elezioni, iscritto al medesimo, in corso all'atto della nomina;
- c) nel comitato per lo sport universitario:
 - n. 2 studenti in corso all'atto della nomina.

Con riferimento alla lettera b) gli studenti iscritti a corsi di studio trasformati che hanno cambiato denominazione, saranno riassegnati, per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo, nei corsi attivi di nuova denominazione.

In caso di disattivazione di un corso di studio, gli iscritti allo stesso voteranno esclusivamente per i rappresentanti degli studenti di cui alle lettere a) e c).

Nel caso di attivazione di un corso di studi nell'anno accademico successivo a quello in cui si tengono le elezioni studentesche, solo limitatamente allo stesso saranno indette elezioni straordinarie e il rappresentante eletto durerà in carica 1 solo anno.

Tutti i suddetti provvedimenti saranno esplicitati nel decreto rettorale di cui all'art.1.

Art. 3 - Commissione elettorale

Per l'organizzazione delle operazioni elettorali è costituita una commissione elettorale, della quale fanno parte il direttore generale o suo delegato, che la presiede; il rettore, o suo delegato; un funzionario dell'amministrazione universitaria; un rappresentante dei docenti laddove designato dal corpo docente di ruolo; un rappresentante degli studenti sorteggiato fra tutti gli iscritti in corso alla data di indizione delle elezioni.

Oltre ai compiti descritti nei successivi articoli, la commissione elettorale ha anche la responsabilità di predisporre tutto il materiale necessario per le operazioni di voto (es. schede, urne, cabine) e di costituire il seggio elettorale.

Art. 4 - Elettorato attivo

Hanno diritto al voto per le rispettive categorie e per il rispettivo organo dell'Università:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo per età;
- b) gli studenti che risultino iscritti in corso o fuori corso da non più di due anni, con ordinamento triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti in corso si considerano quelli iscritti alla data di svolgimento delle elezioni.

Per gli studenti fuori corso si considerano gli iscritti nell'anno accademico precedente al III anno triennale, II magistrale, V magistrale a ciclo unico o fuori corso del I anno

Art. 5 - Elettorato passivo

Sono eleggibili per la rispettiva categoria e per il rispettivo organo dell'Università, a condizione che le candidature e le liste elettorali siano presentate con le modalità indicate nell'articolo 7:

- a) i professori di ruolo;
- b) gli studenti che risultino iscritti in corso alla data di svolgimento delle elezioni, con ordinamento triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico.

Art. 6 - Elenchi elettorali

La commissione elettorale, entro il 20° giorno precedente alla data fissata per le elezioni, predispone e affigge all'albo dell'Università appositi elenchi elettorali suddivisi per categorie ed organo, dai quali risultano gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli eventuali ricorsi contro gli elenchi devono essere presentati alla commissione elettorale entro il sedicesimo giorno precedente alle elezioni.

La suddetta commissione decide sui ricorsi entro 48 ore.

Art. 7 - Candidature e liste elettorali

Le candidature e le liste elettorali sono presentate con le seguenti modalità:

- A) *per le rappresentanze nel consiglio di amministrazione*
 - 1) dei professori di ruolo:
le candidature debbono essere depositate entro le ore 12:00 del quattordicesimo giorno precedente alle elezioni, presso la direzione generale;
 - 2) degli studenti:
ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla, deve comprendere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata dalla firma di almeno 50 elettori, iscritti alle lauree triennali, magistrali, a ciclo unico.

Per la redazione della lista deve essere utilizzato l'apposito modulo "candidature studenti", allegato al presente regolamento di cui è parte integrante.

B) per le rappresentanze degli studenti nei consigli di corso di studio:

- in ciascun corso di studio delle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico gli studenti eleggono rispettivamente e separatamente due rappresentanti. Ciascuna lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata dalla firma di almeno il 10% degli iscritti in corso in ciascun corso di studi e comunque fino ad un massimo di 50 elettori.

Ogni lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo "candidature studenti", allegato al presente regolamento di cui è parte integrante.

Nessuno studente può candidarsi per un organo diverso da quello cui afferisce il corso di studio al quale è iscritto.

Tutti i sottoscrittori devono godere dell'elettorato attivo per l'elezione cui la lista sostenuta partecipi.

C) per le rappresentanze degli studenti nel comitato per lo sport universitario:

Si applicano tutte le disposizioni regolamentari concernenti la presentazione delle candidature nel consiglio di amministrazione.

In ogni caso – al fine di garantire il principio della parità di genere – in ciascuna lista per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi, i candidati dello stesso sesso non devono superare i 2/3 del totale.

Inoltre - al fine di garantire la continuità della rappresentanza studentesca negli organi – almeno 1/3 dei candidati deve essere iscritto:

- al penultimo anno (o precedenti) per le elezioni al consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario e nel corso di studio magistrale a ciclo unico
- al primo o al secondo anno per le rappresentanze nei corsi di studio triennali
- al I anno per le rappresentanze nei corsi di studio magistrali

Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui ai precedenti punti a), b) e c), si applicano le seguenti regole:

- nessun candidato può essere incluso in più liste per l'elezione dei rappresentanti nello stesso organo;
- nessuno studente può sostenere mediante sottoscrizione più di una lista per l'elezione dello stesso organo;
- ciascuna lista deve essere depositata presso la direzione generale entro le ore 12:00 del quattordicesimo giorno precedente alle elezioni. Tale deposito deve essere effettuato direttamente da un candidato o da un sostenitore della lista.



La commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature e delle liste, il numero di sottoscrizioni e la loro conformità ai sensi del presente regolamento e provvede, altresì, a rendere pubbliche le candidature e le liste, mediante affissione all'albo dell'Università e pubblicazione sul sito internet dell'ateneo.

Qualora, dopo la suddetta verifica, i sottoscrittori della lista risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione tempestiva mediante affissione all'albo dell'Università, con invito a regolarizzare la lista entro 2 giorni dall'affissione della comunicazione, fermo restando l'ordine di presentazione delle liste.

Le candidature e le liste possono essere contestate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo.

I ricorsi sono decisi dalla commissione elettorale entro le successive 48 ore.

L'accertamento del possesso dei requisiti connessi alle disposizioni di cui al presente articolo, è di competenza degli uffici amministrativi.

Art. 8 - Propaganda elettorale

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per l'accettazione delle candidature e delle liste e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

Art. 9 - Seggio elettorale

Il seggio elettorale, unico per tutte le categorie di elettori e costituito ai sensi del precedente articolo 3, è così composto:

- il presidente e uno o più vice presidenti, appartenenti alla categoria dei professori di ruolo e fuori ruolo per età o al personale amministrativo, con qualifica minima di funzionario. Ai vice presidenti è affidato il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e di farne le veci in caso di temporanea assenza o impedimento;
- almeno sei scrutatori tra i quali verrà individuato, dal presidente del seggio, colui che svolgerà anche i compiti di segretario;
- un rappresentante, per ogni lista ammessa alle votazioni. Tale rappresentante deve essere designato con comunicazione, firmata da tutti i candidati della lista. La suddetta comunicazione deve pervenire alla direzione generale entro i due giorni successivi a quello di affissione delle liste ammesse alla competizione elettorale.

Il seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il presidente o uno dei vice presidenti e complessivamente almeno quattro componenti.



Art. 10 - Schede

Su ogni scheda, per le votazioni relative alle rappresentanze degli studenti, sono riportate le denominazioni o le sigle delle liste presentate, elencate secondo l'ordine di presentazione, e i nomi dei candidati.

Sulle schede per la votazione della rappresentanza del professore di ruolo nel consiglio di amministrazione sono riportati i nomi dei candidati.

Art. 11 - Operazioni elettorali

Nel seggio saranno disponibili gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Le operazioni elettorali si svolgono con le seguenti modalità:

- a) identificazione dell'elettore da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio a mezzo del libretto universitario o di altro documento valido e verifica della sua iscrizione nell'elenco elettorale;
- b) apposizione della firma dell'elettore sull'elenco elettorale in corrispondenza del proprio nome;
- c) consegna all'elettore della scheda di votazione per ciascun tipo di elezione;
- d) ingresso dell'elettore nell'apposita cabina per l'esercizio del voto;
- e) consegna della scheda, debitamente chiusa, al presidente o a uno dei componenti del seggio, che la introduce nell'apposita urna sigillata.

Il voto è personale e segreto.

Il voto deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del seggio, in modo non equivoco mediante:

- l'apposizione di un segno sulla scheda nello spazio riservato alla denominazione o alla sigla della lista e l'eventuale apposizione di un segno nello spazio corrispondente al nominativo del candidato prescelto, nel caso di votazione per le rappresentanze degli studenti;
- l'apposizione di un segno nello spazio corrispondente al nominativo del candidato prescelto, nel caso di votazione per la rappresentanza del professore di ruolo nel consiglio di amministrazione.

Ogni elettore può votare un solo nominativo, scelto fra i candidati.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che contengano voti espressi per più liste o nelle quali risulti espressa più di una preferenza;
- d) che contengano un voto espresso per una lista, accompagnato da una preferenza a favore di un candidato di un'altra lista;
- e) che, nel caso di elezioni dei professori di ruolo, riportino il nome di un docente che non abbia presentato apposita candidatura, ai sensi del presente regolamento.



Qualora nella scheda sia espressa la preferenza per un candidato, senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a segnare la casella con la denominazione o sigla della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista di appartenenza di esso.

Art. 12 - Quorum

Per ciascuna categoria individuata ai sensi dell'art. 4, le votazioni saranno valide se, vi avrà preso parte almeno il 20% degli aventi diritto.

Art. 13 - Scrutinio

Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede pubblicamente allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale.

A tale operazione può essere presente un rappresentante per ogni lista.

In caso di contestazione di un voto, il presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; lo scrutatore opponente può chiedere che il suo rilievo venga posto a verbale affinché possa essere esaminato successivamente dalla commissione elettorale che decide al riguardo.

Relativamente alle operazioni di scrutinio dei voti si procede come di seguito indicato:

- A) *Per la rappresentanza degli studenti nel consiglio di amministrazione.*
 Risulta eletto il candidato con più preferenze nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
 In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
 In caso di parità tra più liste, viene eletto il candidato che ha ottenuto più preferenze.
- B) *Per le rappresentanze degli studenti nei corsi di studio e nel comitato per lo sport universitario.*
 L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:
- 1) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - 2) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - 3) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno e/o per due, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - 4) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
 - 5) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nel punto 4) precedente;
 - 6) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.



C) *Per il rappresentante dei professori di ruolo.*

Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio al momento dell'elezione; a parità di anzianità il più anziano di età.

Concluse le operazioni di scrutinio i membri del seggio firmano il processo verbale che, a cura del presidente, è trasmesso alla commissione elettorale, unitamente alle schede votate, a quelle residue e a tutto il materiale avuto in dotazione.

Art. 14 - Proclamazione degli eletti

La commissione elettorale, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, redige verbale nel quale riporta, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti e le relative liste che invia al rettore.

Il rettore proclama, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte della commissione elettorale, l'esito delle elezioni con suo decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all'albo dell'Università.

La documentazione elettorale viene conservata per un quinquennio.

Art. 15 - Sostituzione degli eletti

Nel caso di non accettazione o rinuncia o cessazione a qualsiasi titolo, del rappresentante di cui all'art. 5 lett. a), subentra il primo dei non eletti.

Nei casi di non accettazione, rinuncia o cessazione a qualsiasi titolo, dei rappresentanti degli studenti, la sostituzione avviene con il subentro del primo dei non eletti, appartenente alla stessa lista. Se si è verificata parità tra più liste, subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto più preferenze nell'ambito di tali liste. Nel caso in cui non vi siano più candidati appartenenti alla stessa lista, subentrano i candidati delle altre liste (partendo dai candidati della seconda lista più votata e seguendo l'ordine dei candidati per numero di preferenze ottenute).

Art. 16 - Durata in carica e decadenza

Gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, perda il diritto all'elettorato passivo nell'ambito della categoria in cui è stato eletto.

I rappresentanti degli studenti al consiglio di amministrazione e per lo sport, iscritti alle lauree triennali, che conseguono la laurea decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale presso l'Università.



Art. 17 – Individuazione di un coordinatore dei rappresentanti all'interno, rispettivamente, della undergraduate e della graduate school

Possono essere nominati, nei modi e nei tempi che i rappresentanti ritengono più congrui:

- 1 studente in rappresentanza dei corsi di studio afferenti l'undergraduate school (scelto da e tra i rappresentanti – primi eletti – nei corsi di studio della undergraduate school)
- 1 studente in rappresentanza dei corsi di studio afferenti la graduate school (scelto da e tra i rappresentanti – primi eletti – nei corsi di studio della graduate school)

I due rappresentanti faranno parte, insieme al rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione e al rappresentante degli studenti nel comitato per lo sport universitario (partendo da colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze) della Commissione per la valutazione delle iniziative ed attività culturali e sociali promosse e autogestite dagli studenti.

Art. 18 – Votazioni on line

Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti e in alternativa alle modalità disciplinate nell'art.11, l'Ateneo può decidere di svolgere le elezioni online anziché in presenza fisica.

In tal caso, saranno utilizzati sistemi che garantiscano la segretezza del voto e la certezza dell'integrità dei risultati elettorali.

Nel caso di votazioni online, la procedura da adottare sarà quella prevista nell'allegato n.1 al presente regolamento.

Art. 19 – Rappresentanze studentesche negli organi della Assicurazione della Qualità

Il primo dei rappresentanti eletto per ciascun corso di studio sarà anche componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del proprio corso di studio. Il secondo eletto entrerà a far parte del Gruppo di riesame e di gestione dell'assicurazione della qualità del proprio corso di studio.

Il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione e il rappresentante degli studenti nel Team Qualità saranno rispettivamente il primo e il secondo dei non eletti nelle elezioni del rappresentante in Consiglio di Amministrazione. Per individuarli, si applicheranno i criteri di cui all'articolo 13 lett.b). Per la sostituzione e la durata in carica degli stessi, si applicano i criteri di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 20 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato con le modalità di cui all'art. 4 del vigente statuto di autonomia dell'Università.

Allegato n.1 – Procedura da adottare nel caso di elezioni online

PROCEDURA DA ADOTTARE NEL CASO DI ELEZIONI ONLINE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI LUISS (addendum al Regolamento Elettorale unificato per l'elezione delle rappresentanze negli organi Luiss)

Nel caso di svolgimento delle elezioni online, fermo restando quanto previsto dal Regolamento elettorale in vigore (a meno che non espressamente modificato dal presente documento), si seguirà la seguente procedura:

A. Elezioni dei rappresentanti degli studenti

➤ Presentazione delle liste elettorali e delle candidature

- 1) In deroga all'art.1 del Regolamento Elettorale, il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni deve essere emanato almeno **45 giorni** prima della data delle elezioni (e non 25 giorni come previsto)
- 2) Contestualmente sarà resa disponibile, su apposita piattaforma online (adeguatamente comunicata agli studenti via mail e tramite il sito web dell'Ateneo) la pagina per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature
- 3) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla (lunghezza massima 64 caratteri), eventuale logo (formato png sfondo trasparente con colore 300x300 px, il logo sarà messo su sfondo bianco), e riportare l'elenco dei candidati (nome, cognome, numero di matricola, eventuale "detto") nel limite massimo di cui all'art. 7 del Regolamento Elettorale
- 4) La lista può essere presentata da un candidato della stessa (che gode dell'elettorato passivo per l'organo in questione) o da un sottoscrittore (che gode dell'elettorato attivo per il medesimo organo). Dell'orario di presentazione si terrà conto nella costituzione delle schede elettorali (dove le liste appariranno in ordine di presentazione; l'ordinamento dei candidati nella lista sarà quello inserito in fase di presentazione)
- 5) I candidati indicati nella lista riceveranno una mail in cui li si invita ad accettare espressamente la candidatura (entrando nella piattaforma online tramite utilizzo delle proprie credenziali Luiss)
- 6) Saranno considerate valide, per accedere alla fase successiva, le liste e le candidature che rispettano i requisiti di cui all'art.7 del Regolamento Elettorale. La mancanza dei suddetti requisiti verrà tempestivamente indicata al presentatore della lista prima della fase di chiusura della presentazione delle liste e candidature
- 7) Finché non si chiude la fase di presentazione delle liste, ciascun "presentatore" (candidato o sostenitore) della lista può apportare modifiche alla stessa e i singoli candidati possono accettare/revocare la propria candidatura
- 8) **30 giorni** prima la data delle elezioni si chiude la fase di presentazione delle liste elettorali e delle candidature e si apre – esclusivamente per le liste considerate valide ai sensi del punto precedente – la fase di sottoscrizione delle stesse.

- 9) L'apertura della fase di sottoscrizione delle liste avverrà tramite una nuova pagina (nella medesima piattaforma online), adeguatamente comunicata agli studenti. Anche in questo caso lo studente potrà accedere e apporre la sottoscrizione utilizzando le proprie credenziali di Ateneo
- 10) Lo studente visualizzerà solo le liste presentate relative ai 3 organi per cui è abilitato a votare (Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo Sport Universitario e Corso di Studio al quale è iscritto)
- 11) Nel caso in cui la lista sia stata presentata da un sostenitore (e non da un candidato) quest'ultimo risulterà automaticamente come primo sottoscrittore
- 12) Per il numero minimo di sottoscrizioni e i requisiti degli stessi, vale quanto disciplinato dall'art.7 del Regolamento Elettorale. Il sistema automatizzato verificherà in tempo reale la validità di ogni singola sottoscrizione (impedendone l'adesione da parte di chi non ne abbia i requisiti perché non rientrante nell'elettorato attivo o perché ha già sottoscritto altra lista per le votazioni dello stesso organo)
- 13) Una volta effettuata la sottoscrizione per una lista, lo studente non può più revocarla
- 14) La fase di sottoscrizione delle liste si chiude il **quindicesimo giorno** precedente le elezioni
- 15) Per quanto riguarda i termini per la verifica della regolarità delle candidature e delle liste, il numero di sottoscrizioni e la loro conformità al regolamento, nonché per eventuali ricorsi, rimane valido quanto previsto dall'art.7 del Regolamento Elettorale in vigore (ultimi commi)

➤ **Svolgimento delle elezioni**

- 1) In deroga all'art.9 del Regolamento Elettorale, nel caso di elezioni online sarà costituito un seggio elettorale unico, composto da un Presidente e da due scrutatori (uno con funzioni di segretario verbalizzante)
- 2) Prima dell'inizio delle votazioni (il giorno antecedente) i componenti del seggio elettorale svolgeranno la verifica delle impostazioni della cabina elettorale e la generazione delle chiavi di cifratura. Il Presidente prenderà in custodia le chiavi elettroniche per svolgere lo scrutinio
- 3) Le elezioni saranno aperte dalle ore 9 (del giorno indicato nel Decreto Rettorale) alle ore 14 del giorno successivo, senza soluzione di continuità
- 4) Per votare lo studente (che riceverà apposita mail con indicazione di modalità di espressione del voto) dovrà accedere ad una apposita piattaforma. Visualizzerà le schede relative ai 3 organi per i quali può votare. Per ogni organo può esprimere il voto "flaggando" per una lista, per un candidato, o per entrambi. Non è possibile il voto disgiunto. Lo studente può, invece, votare scheda bianca. Non è possibile annullare la scheda (ma è possibile decidere di votare solo per alcuni organi e non per altri)
- 5) Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, unico detentore delle "chiavi di cifratura", effettuerà l'upload delle chiavi e conseguente elaborazione dei risultati elettorali che saranno comunicati agli studenti nelle modalità ritenute più idonee

B. Elezioni del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione

- 1) Nel caso in cui si decida di svolgere online anche le elezioni per il rappresentante dei docenti di ruolo in Consiglio di Amministrazione, le candidature possono essere presentate sempre in formato cartaceo ai sensi del primo comma dell'art.7 del Regolamento Elettorale. Anche per il personale docente di ruolo sarà possibile l'invio delle candidature in modalità elettronica.
- 2) Le modalità di votazione online saranno analoghe a quelle sopra descritte (in questo caso il docente entrerà sulla piattaforma online e troverà un'unica scheda con riportati i nomi del/dei docenti che hanno presentato candidatura). Si potrà votare per un solo nominativo.